

*Prospettive per il miglioramento
della tutela della salute dei lavoratori*

28 e 29 maggio 2009

Contributo di

Pisa

Aldo Fedi

UFC PISLL Valdineivole

Azienda USL 3 Pistoia



L'informazione e la formazione dei lavoratori

Mortalità generale in relazione al titolo di studio
nel periodo 1991-1995 (S.Candela,S.Cavuto,F.Luberto)

		Torino	Firenze	Livorno	Reggio E.
Laurea	n	211	90	23	64
	RR	1.00	1.00	1.00	1.00
Media Sup.	n	526	244	71	185
	RR	1.18	1.60*	1.10	1.27
Media Inf.	n	1088	298	148	285
	RR	1.62*	1.72*	1.80*	1.60*
Elementare	n	1313	451	191	548
	RR	2.06*	2.16*	1.96*	2.17*
Senza titolo	n	216	34	27	44
	RR	2.71*	2.57*	3.26*	3.60*





L'importanza dell'informazione e della formazione dei lavoratori

Art.2 D.l.vo 81/08 – Definizioni

“formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;



L'importanza dell'informazione e della formazione dei lavoratori

Art.2 D.l.vo 81/08 – Definizioni

“informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

“addestramento”: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;



Art.36 – Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:**
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;**
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (Primo soccorso) e 46 (Antincendi);**
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.**



Art.36 – Informazione ai lavoratori

- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:**
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;**
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;**
 - c) sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate.**
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1 lettera a) e al comma 2 lettere a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all'articolo 3 comma 9 (lavoratori a domicilio)**
- 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.**



Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;**
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.**



Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.



Ma com'è la realtà ?

Vediamo alcuni flash "significativi"



Formazione decentrata in cantiere (I FASE: anni 2005-2007)

In attuazione della LR 64/2003 "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" il Consiglio Reg.le Toscano con delibera n. 163 del 23/11/2004 ha finanziato incontri formativi, rivolti ai lavoratori , organizzati da parte degli operatori dei servizi pubblici di prevenzione in collaborazione con organizzazioni sindacali, Enti Bilaterali del settore ed associazioni di categoria che avrebbero dovuto individuare cantieri e ditte disponibili ad ospitare gli interventi

Su un obiettivo di 696 interventi previsti ne sono stati realizzati nel I fase soltanto il 38,5%



Indagine (anni 2004-2005)

sul sistema di prevenzione nelle aziende della
Valdinievole sede di infortuni gravi (CD Inail/Ispesl)

- I punti deboli dell'organizzazione e dei processi aziendali sono la programmazione degli interventi, **la formazione** e le procedure di sicurezza
- **La formazione** spesso manca di un programma articolato, è poco effettuata nel caso di incarichi a compiti speciali (es. RLS dove esistono), è insufficiente per i lavoratori esposti a rischi gravi od immediati
- Si ricorre in moltissimi casi a **consulenti esterni**
- **Strumenti utilizzati:** prevalgono quelli meno interattivi



Indagine sulle condizioni di salute e di sicurezza degli apprendisti nei
luoghi di lavoro (campione Valdinievole di 89 casi)
(anni 2006-2007) a seguito del superamento dell'obbligatorietà delle
visite preassuntive presso i servizi Pisll

- **Comparti: edilizia, calzaturiero, metalmeccanico, alberghiero, alimentare**
- **E' stata fatta la formazione in circa il 40,4% dei soggetti**
- **Su argomenti generali e non specifici**
- **Non esiste un programma di formazione continua**
- **Gli strumenti utilizzati non sono Interattivi**
- **la formazione è fatta prevalentemente da consulenti esterni**
- **verifica finale di apprendimento in pochissimi casi**



Le proposte

Valorizzare le esperienze positive e le "buone prassi" nel frattempo realizzate:

- a) in ambito scolastico: es. sicurezza in cattedra, scuola sicura, materie curriculari**
- b) in ambito extra-scolastico: es. formazione esterna per apprendisti, formazione professionale, LR 30/07 lavoratori autonomi e hobbysti in agricoltura**



Le nuove opportunità

D.l.vo 81/08 – art.9 (Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

2. Ispesl, Inail e Ipsema operano...svolgendo in forma coordinata...le seguenti attività:....

- d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi**
- e) formazione per RSPP e ASPP**
- f) promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione**



Le nuove opportunità

D.l.vo 81/08 –

Art.10 (Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tramite le ASL del SSN, Il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Ispesl, il Ministero del Lavoro, Il Ministero dello sviluppo economico, l'Inail, l'Ipsema, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro



Le nuove opportunità

D.l.vo 81/08 – art.11- Attività promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva nazionale di cui all'art.6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'art.5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo particolare a:

- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese**
- c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazionee nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche**



Le nuove opportunità

D.l.vo 81/08 – art.11- Attività promozionali

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria.....percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche...Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.



Accordo Stato-Regioni 20 novembre 2008

30 milioni di euro a Regioni e provincie autonome

Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria.

Per interventi di formazione progettati e/o realizzati, anche dagli organismi paritetici, rivolti principalmente a:

- a) presidi, insegnanti e studenti,**
- b) lavoratori stranieri,**
- c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni,**
- d) lavoratori stagionali nel settore agricolo,**
- e) datori di lavoro di PMI,**
- f) RLS**



I piani integrati di comparto

LR n.32 del 26/7/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" s.m.i.

Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30/3/2004

Ruolo strategico delle Amministrazioni Provinciali in materia di programmazione delle Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione e di ripartizione delle risorse



Legge n. 236 del 19/7/1993 - art.9

**Disposizioni in merito alla programmazione ed al sostegno di
interventi di formazione continua**

Avviso Regione Toscana a gestione da parte delle Province

Progetto Pilota "Impresa sicura"

Presentazione di piani formativi da parte delle aziende

Prima scadenza 22 maggio 2009

Scadenza di riserva 13 novembre 2009



Ruolo centrale dei servizi pubblici, degli operatori di prevenzione e dei professionisti

Obiettivi:

- Copertura del territorio
- Qualificazione degli interventi
- Corretta definizione delle Priorità (comparti a rischio; soggetti fragili: giovani, apprendisti, immigrati, atipici, analfabeti totali e di ritorno; scuola dell'obbligo; istituti professionalizzanti; piccole e medie imprese)
- Valorizzazione dei soggetti moltiplicatori e delle competenze diffuse



Problemi collegati

- Conoscenza del territorio (parziale e insufficiente)
- Sistema informativo nazionale, regionale e locale (SIN, Parsis, Osservatorio determinanti di salute)
- Indicatori MeS (integrazione)
- Formazione formatori (permanente e aperta)
- Nuove tecniche e nuove tecnologie (es. e-learning, empowerment)
- Integrazione degli interventi (a tutti i livelli)



■ Grazie per
l'attenzione